

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3971

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GIUDITTA PINI

Disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell’area di ginecologia e ostetricia

*Presentata l’11 luglio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa si è espresso sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, di seguito « legge n. 194 », in Italia. Il verdetto conteneva frasi di questo tenore: « Le donne che cercano accesso ai servizi di aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell’ottenere l’accesso a tali servizi nella pratica, nonostante quanto è previsto dalla legge ». Per l’ennesima volta con riguardo al tema dell’applicazione della legge n. 194 il Paese proponeva di sé l’immagine di un luogo dove non sono garantiti per i propri cittadini i diritti che lo stesso ordinamento riconosce tramite disposizioni di legge. La pronuncia del Consiglio d’Europa, peraltro, non è che l’ultimo tassello di un quadro molto vasto fatto di articoli di giornali, ricostruzioni sui *media* e conclusioni provenienti da dati ufficiali che confermano le parole del Consiglio

d’Europa. In Italia la legge n. 194 e in particolare la parte in cui prevede le disposizioni in merito al diritto all’obiezione di coscienza (articolo 9) si sono trasformate in qualcosa di molto diverso dal loro spirito originario.

Nelle stesse comunicazioni che il Ministero della salute consegna annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194 ci sono palesi criticità. Nell’ultima relazione, datata ottobre 2015, è riportato (tabella 23-*bis* della relazione) che in quattro strutture su dieci con reparto di ostetricia e ginecologia l’interruzione volontaria di gravidanza non viene praticata. Ovviamente questo dato è una media tra situazioni molto diverse: regioni rilevanti come il Lazio, la Campania e la Sicilia hanno dati molto peggiori della media nazionale.

La stessa cosa si potrebbe dire per i dati sul personale obiettore sia in termini di

cifre assolute sia in termini di cifre relative alle categorie professionali. Esistono inoltre problemi relativi agli incentivi materiali e di organizzazione che finiscono per favorire la pratica dell'obiezione di coscienza per motivi che nulla hanno a che vedere con le proprie convinzioni più intime.

A trentotto anni dall'entrata in vigore della legge n. 194 ritengo sia arrivato il momento per il Parlamento di riflettere sui possibili miglioramenti alla legge stessa. Parlo di miglioramenti e non di stravolgimenti, di cui peraltro non c'è bisogno, perché per riportare la situazione a un equilibrio sostenibile tra il diritto del personale sanitario all'obiezione e il diritto delle donne ad avvalersi di norme di legge

dell'ordinamento italiano si devono correggere e cancellare almeno le situazioni che hanno determinato incentivi materiali all'obiezione.

La presente proposta di legge, composta da un articolo unico, interviene sul tema della nomina dei direttori delle strutture di ostetricia e ginecologia affinché, almeno nella posizione apicale di tali reparti (anche nel caso delle strutture a direzione universitaria), sia garantita la presenza di un responsabile che non abbia usufruito delle disposizioni sull'obiezione previste dalla legge n. 194 nei ventiquattro mesi precedenti l'avvio delle procedure di conferimento dell'incarico stesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'area di ginecologia e ostetricia, i candidati devono dichiarare in forma scritta se hanno usufruito delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso con il quale l'azienda dà notizia dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'incarico.

2. Per l'area di ginecologia e ostetricia e ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di cui al comma 1 del presente articolo, il non aver sollevato obiezione di coscienza nei ventiquattro mesi precedenti al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, costituisce requisito vincolante per il conferimento dell'incarico stesso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il conferimento dell'incarico di responsabile di unità operativa complessa a direzione universitaria nell'area di ostetricia e ginecologia.



\*17PDL0059270\*